



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 9/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 106/DDA/LC - tubeplus.me)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/222, pervenuta in data 14 gennaio 2015 (prot. n. DDA/0000021), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Sony Pictures Television Inc., Disney Enterprises Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios Productions LLLP, Warner Bros, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito www.tubeplus.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *“Total Recall”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1733845/Total_Recall/
- *“The Green Hornet”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1613284/The_Green_Hornet/
- *“The Social Network”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/573842/The_Social_Network/
- *“John Carter”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1973152/John_Carter/
- *“Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/420665/Pirates_of_the_Caribbean%3A_On_Stranger_Tides/
- *“Grey's Anatomy S8 E16”*, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1972225/Grey%92s_Anatomy/season_8/episode_16/If_Only_You_Were_Lonely/



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Desperate Housewives S8 E22”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1975507/Desperate_Housewives/season_8/episode_22/EP_22_%26_23_-_Give_Me_the_Blame/
- “Once Upon A Time S1 E14”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1972321/Once_Upon_a_Time/season_1/episode_14/Dreamy/
- “Paranormal Activity 3”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1726865/Paranormal_Activity_3/
- “Super 8”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1612291/Super_8/
- “Shutter Island”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/480445/Shutter_Island/
- “How to Train your Dragon”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/240808/How_to_Train_Your_Dragon/
- “She’s out of my league”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/476876/She%92s_Out_of_My_League/
- “Justified S3 E11”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1973691/Justified/season_3/episode_11/Measures/
- “The Big Bang Theory S5 E1”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1964980/The_Big_Bang_Theory/season_5/episode_1/The_Skank_Reflex_Analysis_/
- “Breaking Bad S4 E13”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1619913/Breaking_Bad/season_4/episode_13/Face_Off/
- “Ice Age 4: Continental Drift”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1605778/Ice_Age%3A_Continental_Drift/
- “Prometheus”, alla pagina internet
<http://www.tubeplus.me/player/1816481/Prometheus/>
- “Sons of Anarchy S5 E4”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/2106372/Sons_of_Anarchy/season_5/episode_4/Stolen_Huffy/
- “How I Met Your Mother S8 E24”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/2118643/How_I_Met_Your_Mother/season_8/episode_24/Something_New/
- “Homeland S1 E2”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1965648/Homeland/season_1/episode_2/Grace/



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Fairly Legal S2 E1”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1973570/Fairly_Legal/season_2/episode_1/Satisfaction
- “Fairly Legal S2 E2”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1973571/Fairly_Legal/season_2/episode_2/Start_Me_Up/
- “Grimm S1 E21”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1975456/Grimm/season_1/episode_21/Big_Feet/
- “Grimm S1 E18”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1974668/Grimm/season_1/episode_18/Cat_and_Mouse/
- “Suits S1 E1”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1962033/Suits/season_1/episode_1/Pilot/
- “One Tree Hill S9 E2”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1970560/One_Tree_Hill/season_9/episode_2/In_The_Room_Where_You_Sleep/
- “One Tree Hill S9 E3”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1970834/One_Tree_Hill/season_9/episode_3/Love_The_Way_You_Lie/
- “Pretty Little Liars S2 E22”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1972387/Pretty_Little_Liars/season_2/episode_22/Father_Knows_Best/
- “Pretty Little Liars S2 E23”, alla pagina internet
http://www.tubeplus.me/player/1972702/Pretty_Little_Liars/season_2/episode_23/Eye_of_the_Beholder/

Il soggetto istante dichiara, inoltre, che: “È stata inviata in data 1/12/2014 notifica con richiesta di rimozione tramite form presente sul sito all’indirizzo <http://www.tubeplus.me/contact/>, non ottenendo risposta né la rimozione degli URL segnalati nella notifica. L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. [...] Si precisa che il sito risulta raggiungibile anche attraverso i seguenti nomi di dominio: tubeplus.org e tubeplus.com”.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, in modalità *streaming*, riproduzioni delle opere audiovisive oggetto di istanza, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risultava, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in presunta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet www.tubeplus.me risulta registrato dalla società Key-Systems GmbH per conto della Whoisproxy.com Ltd., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede ad Auckland (Nuova Zelanda), Plaza Level, 41 Shortland Street; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@whoisproxy.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società M247 Europe S.r.l., con sede a Bucarest (Romania), Fabrica de Glucoza, 11B, piano 1, settore 2; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@m247.ro; alla stessa società appaiono riconducibili i *server* impiegati, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano;

4. Con comunicazione del 19 gennaio 2015 (prot. n. DDA/0000034), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 106/DDA/LC relativo all'istanza DDA/222, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito www.tubeplus.me oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 19 gennaio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d);

8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet www.tubeplus.me, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito tubeplus.me, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani